



Alla c.a. Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali

e p.c.

Industria Cartaria Pieretti Spa

ARPAT – Dipartimento di Lucca

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, parte seconda, legge regionale 10/2010, titolo III. Richiesta di parere in merito ad alcune modifiche (nuova caldaia, variazione quadro emissivo, riorganizzazione area di deposito rifiuti, diversa gestione scarico S1, deroga limite Boro in acque superficiali) previste per la cartiera posta in Via del Fanuccio n.128, località Marlia, nel Comune di Capannori (LU), gestita da Industria Cartaria Pieretti (ICP) Spa. Nota di risposta.

Con riferimento alla nota in oggetto, pervenuta il 30/09/2022 (Prot. n. 0373403), di richiesta parere in merito alle modifiche in oggetto, previste presso la cartiera di Marlia, nei comuni di Capannori, si comunica quanto segue.

Lo stabilimento della Cartaria Pieretti Spa:

- è una cartiera esistente, produce cartoncino, utilizzando come materia prima 100% fibra riciclata da carta da macero selezionata. L'attività produttiva viene svolta per 24 ore al giorno, con una media di 336 giorni lavorativi l'anno. L'azienda dispone di due linee produttive distinte in grado di produrre complessivamente 190.000 t/anno di cartoncino di diverse qualità e grammature. La linea della Macchina 1 (MC1) (capacità produttiva di 87,7 t/giorno) è costituita da un reparto per la preparazione dell'impasto, da una macchina continua a tamburi formatori e da un impianto di trattamento e ricircolo delle acque di processo. La linea della Macchina 2 (MC2) (capacità produttiva di 441,0 t/giorno) è costituita da un reparto per la preparazione dell'impasto, da una macchina continua a tavola piana e da un impianto di trattamento e ricircolo delle acque di processo;
- il sito produttivo in esame è stato oggetto di procedimento di VIA "postuma" concluso con D.G.R. n. 414 del 01/04/2019, recante pronuncia positiva di compatibilità ambientale; precedentemente con D.G.R. n.11 del 15/01/2018, si è concluso il procedimento coordinato di VIA ed AIA in cui è stata valutata la compatibilità ambientale e autorizzato il progetto di attivazione di uno scarico in corpo idrico superficiale, per le acque reflue di processo eccedenti la capacità recettiva della fognatura (50 m³/h); fu autorizzato in deroga, per un anno rinnovabile, il valore limite per il parametro boro allo scarico (4 mg/l);
- lo stabilimento è in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), rinnovata con Decreto n. 9167 del 27/05/2021, relativamente alle seguenti attività IPPC:
 - 6.1 Installazioni industriali destinate alla fabbricazione [...]:
 - b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
- il Settore VIA ha archiviato, su richiesta del Proponente, con Decreto n. 14739 del 21/09/2020, un procedimento di verifica di assoggettabilità relativo alla richiesta di nuovo limite di scarico per il parametro Boro (4 mg/l, in luogo del valore tabellare di 2 mg/l, parte terza del d.lgs.152/2006). Il proponente, nel corso del procedimento, comunicava che il rispetto del limite del parametro Boro



sarebbe stato raggiunto tramite modifiche alle procedure acquisti di carta da macero, al miglioramento dei controlli sulle materie prime in ingresso al ciclo produttivo ed alla ottimizzazione dei cicli delle acque di processo, riuscendo così a portare gli scarichi di acque al rispetto del valore limite di legge (per lo scarico in acque superficiali con riferimento al parametro Boro, pari a 2 mg/l); il monitoraggio dello scarico svolto dal proponente, avrebbe permesso, in caso di mancata conformità, di inviare il refluo in fognatura e non in acqua superficiale;

- le acque reflue di processo vengono trattate preliminarmente in un depuratore aziendale della capacità di 67.300 AE, con portata media di scarico giornaliera pari a: 2.500 m³/giorno; oraria: 104 m³/h e di punta: 120 m³/h;
- nella cartiera attualmente è presente una centrale turbogas, con caldaia a recupero, dotata di post combustione, con potenza termica nominale di 22,478 MWt e potenza elettrica generata nominale di 7,5 MWe e una caldaia MC2 con potenza termica nominale di 13,95 Mwt.

La D.G.R. n.11 del 15/01/2018 (atto di VIA ed AIA) relativa alle previste modifiche alle modalità di scarico dei reflui di processo scarico e la vigente autorizzazione AIA come rinnovata con Decreto n. 9167 del 27/05/2021, prevedono – tra l'altro - che:

- i reflui industriali dell'installazione devono essere scaricati prioritariamente nella fognatura pubblica;
- lo scarico deve essere regimato e immesso in fognatura con portate il più omogenee e costanti possibile e con volumi giornalieri non superiori a 1.200 m³; e orari non superiori a 50 m³ (24 ore su 24);
- è autorizzato lo scarico dei reflui industriali dell'installazione in corpo idrico superficiale con le seguenti limitazioni di volume: 400.000 m³/anno; 1.200 m³/giorno; 50 m³/h (24 ore su 24). Ciò, limitatamente all'eccedenza di portata del refluo, oltre i 50 m³/h destinati alla fognatura;
- entro 12 mesi dall'ultimazione degli interventi previsti dell'Accordo Attuativo per la tutela delle risorse idriche del Serchio e degli acquiferi della Piana Lucchese di Capannori e Porcari e del Padule di Bientina (approvato con D.G.R. Toscana n. 362 del 10.4.2017), tutti i reflui industriali dell'installazione dovranno essere scaricati solo nella in fognatura pubblica.

Ciò premesso, le modifiche di cui alla richiesta di parere del 30/09/2022 consistono in:

1. installazione di nuova caldaia di riserva in sostituzione dell'attuale caldaia MC2;
2. dismissione di alcuni punti di emissione precedentemente censiti;
3. riorganizzazione dell'area di deposito temporaneo dei rifiuti;
4. diversa gestione del punto di scarico S1;
5. richiesta di deroga sul limite previsto per il parametro boro, per lo scarico in acque superficiali (4 invece che 2 mg/l).

La nuova caldaia di riserva andrà a sostituire l'esistente caldaia di riserva MC2 (punto di emissione autorizzato E1) e quella dismessa nell'anno 2018, identificata come caldaia di MC1. La potenza termica nominale del nuovo impianto, alimentato a gas naturale, è pari a 16,02 MW, leggermente inferiore rispetto alla somma delle potenze relative alle caldaie di MC2 esistente (13,95 MW) e di MC1 dismessa (3,49 MW). In caso di indisponibilità del generatore di vapore a recupero e/o del post combustore del cogeneratore esistente, la caldaia di riserva produrrà vapore tecnologico per la MC2 e per la MC1.

L'esigenza di installazione di una nuova caldaia di riserva è dovuta al fatto che l'attuale caldaia è stata installata nel 2000 e si avvicina alla fine vita utile; la sua produzione di vapore è insufficiente per le due macchine continue; la collocazione della nuova caldaia di riserva avverrà in prossimità del cogeneratore con vantaggi tecnologici e gestionali; avrà performance ambientali superiori, tenendo in considerazione i più stringenti limiti alle emissioni da applicare ai medi impianti di combustione che sarebbero prossimamente divenuti obbligatori



anche per gli impianti esistenti; permetterà l'eliminazione delle interferenze generate dalle tubazioni di trasporto del gas naturale attualmente presenti nella zona produttiva con vantaggi anche dal punto di vista della sicurezza per quanto riguarda il rischio incendio.

Sono previste modeste opere strutturali per l'alloggiamento della nuova caldaia. Il consumo di metano stimato dal proponente non varia sostanzialmente; la caldaia ha migliori prestazioni in termini emissivi: i flussi di massa del CO e degli NOx si dimezzano, rispetto allo stato attuale.

Conseguentemente alla installazione della nuova caldaia verranno dismessi dei punti di emissione in atmosfera non più attivi associati alla caldaia di backup MC2 e l'inserimento dei nuovi punti di emissione. Verranno dismessi i seguenti punti emissivi: E27-sfiato blow-down caldaia E1; E28-sfiato degasatore caldaia E1; E29-sfiato valvola di sicurezza degasatore caldaia E1; E30-sfiato serbatoio di accumulo acqua fresca a condense di MC2.

Verranno introdotti due punti di emissione secondari: E4a e E4b Scarico valvole di sicurezza vapore.

La valutazione previsionale d'impatto acustico relativa alla nuova caldaia non evidenzia particolari criticità. Sulla base dei calcoli effettuati, i livelli acustici previsti risulteranno inferiori ai limiti di emissione ed immissione stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica; lo studio previsionale è stato redatto considerando il funzionamento sia della turbina che della caldaia, situazione che si configura come scenario peggiorativo rispetto alla condizione produttiva standard, che prevede il funzionamento soltanto di una o dell'altra sorgente.

L'area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività della cartiera sarà posta in adiacenza alla zona di stoccaggio del macero; è prevista la suddivisione con pannelli prefabbricati in c.a.; sono previste quattro aree coperte, dedicate alle diverse frazioni di rifiuto *pulper* ottenuto. L'esigenza di dividere la frazione *pulper* nasce con l'obiettivo di gestire in modo ottimale e poter recuperare parzialmente un rifiuto che presenta un elevato contenuto di fibra ancora sfruttabile. La modifica non varia i quantitativi di rifiuti prodotti e stoccati.

Una ulteriore modifica prevede di avviare, nelle condizioni di normale esercizio (attraverso lo scarico nel canale denominato Condotta pubblica, S3), tutti i reflui industriali in uscita dall'impianto di depurazione, presente all'interno del sito, anziché inviarli in fognatura fino a 50 m³/h.

Lo scarico S1 in fognatura sarebbe mantenuto attivo solo per la gestione dei casi d'emergenza. La quantità massima che verrebbe scaricata in Condotta pubblica sarà pari a: 876.000 m³/anno; 2.400 m³/giorno; 100 m³/h (24 ore su 24).

Secondo il proponente, l'impianto di depurazione interno del complesso industriale è dimensionato per il trattamento di tutte le acque reflue industriali generate dal sito al fine del rispetto dei limiti per lo scarico in corpo idrico superficiale (Tab. 3 dell'All. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006), eccetto il parametro boro. Il proponente evidenzia che l'autorizzazione AIA n. 9167/2021 prevede, per lo scarico in fognatura, il rispetto dei limiti previsti per gli scarichi in acque superficiali. Tali limiti sarebbero gli stessi previsti per lo scarico in acque superficiali dell'impianto di depurazione consortile Aquapur Spa; quindi, secondo il proponente, l'invio dei reflui generati dalla cartiera all'impianto di depurazione di Aquapur Spa, rispetto allo scarico diretto in acque superficiali, non comporta un miglioramento della qualità dell'effluente, può sovraccaricare idraulicamente, sia l'impianto consortile sia la rete fognaria di Acque Spa, senza portare alcun beneficio a livello ambientale.

Con riferimento al parametro boro, il proponente chiede di adottare un limite di 4 mg/l per lo scarico in corpo idrico superficiale (in luogo del 2 mg/l, tabellari); la richiesta, secondo il proponente, risulta necessaria data la difficoltà di reperire carta da macero proveniente dalla raccolta differenziata che costringe ad utilizzare, per la



preparazione degli impasti, più cartone (materiale caratterizzato dalla significativa presenza di boro utilizzato nelle colle per assemblare i vari strati di cartone ondulato); l'impianto di depurazione a servizio della cartiera (come anche l'impianto consortile) non prevede trattamenti specifici per l'abbattimento del boro; i continui fermi di macchina MC1 destinata alla produzione di cartoncino bianco, che prevede l'utilizzo di materiali di maggior qualità rispetto al cartone, contribuisce ad innalzare le concentrazioni di boro nelle acque generate dallo stabilimento.

Inoltre, il proponente evidenzia che:

- il parametro boro non rientra tra le sostanze per le quali è precluso un diverso limite di concentrazione, rispetto al tabellare (art. 102, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 ed art. 21, comma 3, della L.R. 20/2006). L'art. 21, comma 3, della L.R. 20/2006 prevede che, sentito il parere di ARPAT, nel caso di scarichi fuori dalla pubblica fognatura, possano essere definiti nell'autorizzazione allo scarico, in applicazione dell'art. 101, comma 2 del D.Lgs 152/2006, limiti di emissione diversi da quelli tabellari dell'Allegato 5 alla parte III dello stesso D.Lgs 152/2006;
- la concentrazione di boro nelle acque di scarico è indipendente dal ciclo depurativo della cartiera, incapace di produrre abbattimenti apprezzabili di tale inquinante;
- la rimozione del boro dalle acque reflue di cartiera fino a valori inferiori a 2 mg/l, oltre ad essere estremamente onerosa dal punto di vista economico, risulterebbe svantaggiosa dal punto di vista ambientale, in quanto trasferirebbe l'impatto ad altre matrici ambientali (produzione di gas serra, produzione di rifiuti, consumo di risorse), in relazione alla tecnologia che sarebbe necessario adottare (ad esempio resine a scambio ionico), come evidenziato da uno studio condotto dall'Università di Pisa sul distretto cartario Lucchese.

Allo stato futuro, rispetto allo stato attuale, i consumi di acqua non variano in modo sostanziale, così come la quantità e qualità degli scarichi.

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8.t), dell'allegato IV, parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11.4.2017;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs.152/2006;

si ritiene che le previste modifiche:

1. installazione di nuova caldaia di riserva in sostituzione dell'attuale caldaia MC2;
2. dismissione di alcuni punti di emissione precedentemente censiti;
3. riorganizzazione dell'area di deposito temporaneo dei rifiuti;

non siano sostanziali ai fini della normativa sulla VIA, in quanto:

- non determinano una modifica alle caratteristiche e al funzionamento né un potenziamento dello stabilimento cartario;
- non determinano cambiamenti di tecnologia, ampliamento dello stabilimento, modifiche localizzative del medesimo;
- non sono atte a causare un incremento significativo dei fattori di impatto dovuti all'esercizio dello stabilimento.

Si raccomanda tuttavia al proponente:



- di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alle modifiche previste;
- di controllare il rispetto dei valori limite acustici di cui al vigente PCCA nonché il rispetto dei valori limiti emissivi presso i nuovi punti previsti.

Si dà atto che la potenza termica della nuova caldaia non sarà in alcun caso aggiuntiva alla potenza termica delle esistenti caldaie a gas, ma sostitutiva.

In merito alla modifica:

4. diversa gestione del punto di scarico S1;

la previsione di scarico preferenziale in acque superficiali, anziché in pubblica fognatura recapitante ad impianto di depurazione - come allo stato attuale autorizzato, è in contrasto con le valutazioni svolte nel procedimento di VIA ed AIA di cui alla d.g.r. 11/2018 e non è coerente con le prescrizioni di VIA n. 1.a), 2.a) (allegato 1 alla dgr 11/2018). Quindi, il proponente, con riferimento agli aspetti in materia di VIA e fatti salvi gli aspetti AIA, deve presentare al Settore scrivente istanza di modifica delle suddette due prescrizioni, di cui all'allegato 1 alla dgr 11/2018, ai sensi della L.R. 10/2010 art 56. In tale sede il proponente deve dare evidenza dell'ottemperanza a tutte le altre pertinenti prescrizioni di VIA di cui al citato allegato 1.

Ai fini di una eventuale presentazione di una istanza di avvio del procedimento, si raccomanda alla Società in indirizzo di tenere conto di quanto previsto :

- dalla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 10/2010;
- dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1196/2019, allegati A e B;
- dalla "Guida per il proponente", pubblicata sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo:

www.regione.toscana.it/via .

In merito alla modifica:

5. richiesta di deroga sul limite previsto per il parametro boro, per lo scarico in acque superficiali (4 invece che 2 mg/l tabellari);;

nell'atto di AIA di cui alla citata dgr 11/2018, la deroga da 2 a 4 mg/l per il boro allo scarico fu concessa per 1 anno a far data dalla attivazione dello scarico in acque superficiali (poi avvenuta il 16.8.2018), salvo proroga autorizzativa.

Identica richiesta di deroga fu a suo tempo formulata dal proponente al Settore scrivente; tale richiesta fu ritenuta modifica sostanziale ai fini VIA, con parere del 21/08/2019 (prot n. 0317922). In esito a tale parere, il proponente ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA il 16.3.2020: il procedimento fu archiviato su richiesta del proponente, il quale aveva perso interesse all'ottenimento della deroga.

L'art. 48 comma 6 della l.r. 10/2010 prevede: *"Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 152/2006, o ritiri l'istanza, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. E' facoltà del proponente presentare una nuova istanza, che tenga conto di quanto evidenziato dall'autorità competente nella richiesta di integrazioni"*.

Con la richiesta in oggetto alla presente nota, in proponente avrebbe ritrovato interesse all'ottenimento della deroga.

A tal proposito si confermano le valutazioni svolte nel parere 317922/2019 e pertanto si ritiene che la deroga del limite di concentrazione del boro allo scarico costituisca modifica sostanziale ai fini VIA, ai sensi dell'art.6 commi 9 e 9 bis e dell'art.58 della l.r. 10/2010, in quanto atta a determinare un incremento significativo dei fattori di impatto con riferimento alla qualità delle acque dei corpi idrici superficiali. Inoltre si rileva che la riproposizione di identico progetto, a suo tempo oggetto di istanza di verifica di VIA, deve essere



necessariamente oggetto di nuova istanza di verifica di assoggettabilità, in applicazione dell'art.48 comma 6 della l.r. 10/2010. In tale sede deve essere data risposta alla richiesta di integrazioni e di chiarimenti (nota del 21/05/2020 prot. n. 0180940) formulata dal Settore scrivente durante il procedimento di verifica del 2020; dare evidenza dell'ottemperanza a tutte le pertinenti prescrizioni di VIA di cui all'allegato 1 alla dgr 11/2018.

Inoltre, ai fini di una eventuale presentazione di una istanza di avvio del procedimento, si raccomanda alla Società in indirizzo di tenere conto di quanto previsto:

- dalla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 10/2010;
- dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1196/2016, allegati A e B;
- dalla "Guida per il proponente", pubblicata sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo:

www.regione.toscana.it/via.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato: Pietro Carnevali tel. 055 – 4386235 mail pietro.carnevali@regione.toscana.it.

LG-PC/

la Responsabile
Arch. Carla Chiodini

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:



1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.